REGIONE PIEMONTE
Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica
Direzione 19@regione.piemonte.it

Data Torino, 14 ottobre 2008

Protocollo

Allegato "A" alla D.G.R. n° 17 - 9998 in data 10 NOV. 2008 relativa all'approvazione della Variante Strutturale di Revisione al P.R.G.CM. del Comune di Vallanzengo (BI) di cui alle DD.CC. n. 3 del 18.02.'06 e n. 23 del 27.10.'07.

Elaborati Geologici

Elaborato G1 Relazione Geologico-Tecnica e Schede (D.C.C. n. 23 del 27.10.2007)

• 7.1 **Normativa di carattere generale**

Inserire in calce:

"Prescrizioni di carattere generale sui corsi d'acqua:

- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.".

• 7.2 **Idoneità all'utilizzo urbanistico – carta di sintesi**

Inserire, prima dell'ultimo comma, la seguente prescrizione:

"- nelle aree di frana quiescente, art. 9, comma 3 delle N.d.A. del PAI (FQ):

in tali settori, oltre agli interventi di cui all'art. 9 comma 2 delle N.d.A. del P.A.I., saranno pertanto consentiti:

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321428
Fax 011.4324804

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Inoltre, considerata la particolare natura dei movimenti franosi presenti nel territorio comunale (colamenti veloci quiescenti), potenzialmente soggetti a repentine e violente riattivazioni, in area FQ sarà vietata ogni nuova edificazione, anche nel caso di residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.".

Norme Tecniche di Attuazione

Elaborato PRb (D.C.C. n. 23 del 27.10.2007)

Art. 3.2.3, p.to 5)
Inserire in calce:
"*Area di completamento contraddistinta dal n. 2 in cartografia e dalla lett. B sull'Elaborato G8, adottato con D.C.C. n. 3 del 18.02.2006:*
Le nuove edificazioni dovranno essere posizionate il più possibile distanti dal piccolo impluvio secondario che delimita l'area a WSW.".

Art. 3.3.1
Inserire in calce:
"5) Prescrizioni particolari
Area con impianti produttivi esistenti che si confermano a sud della strada provinciale di Vallanzengo e Valle San Nicolao ed individuata con la lettera C sull'elaborato G8, adottato con D.C.C. n. 3 del 18.02.2006:
La progettazione delle future edificazioni dovrà essere strettamente condizionata da una indagine geologica di dettaglio preliminare, corredata da idonee prove in situ. Le fondazioni degli edifici dovranno essere immorsate in terreno stabile, avendo cura di superare i materiali superficiali con caratteristiche geotecniche scadenti che caratterizzano il terrazzamento artificiale prospiciente il rio Bertolina. Dovranno inoltre essere previste una adeguata sistemazione del riporto ed una corretta regimazione delle acque meteoriche.
Nelle porzioni d'area ricadenti in Classe IIIA non solo non saranno consentite nuove edificazioni, ma neppure movimenti terra e quant'altro possa produrre effetti negativi sull'assetto geomorfologico dei luoghi; eventuali movimenti terra dovranno pertanto essere supportati da idonei studi di dettaglio in grado di verificarne la reale fattibilità.".

Art. 3.4.1
Sostituire l'intera tabella "TABELLA DELLE COMPATIBILITA' TERRITORIALI DELLO SVILUPPO" con la seguente dizione: "Si intende di seguito richiamata la Tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo contenuta nella D.C.C. n. 14 del 29.03.2008.".

Art. 4.1.1
Inserire in calce:
"Prescrizioni di carattere generale sui corsi d'acqua:
- la copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari;
- nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.".

Art. 4.1.3
Inserire, prima dell'ultimo comma, la seguente prescrizione:
"- nelle aree di frana quiescente, art. 9, comma 3 delle N.d.A. del PAI (FQ):
in tali settori, oltre agli interventi di cui all'art. 9 comma 2 delle N.d.A. del P.A.I., saranno pertanto consenti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelle esistenti, previo studio di compatibilità dell'opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D. Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

Inoltre, considerata la particolare natura dei movimenti franosi presenti nel territorio comunale (colamenti veloci quiescenti), potenzialmente soggetti a repentine e violente riattivazioni, in area FQ sarà vietata ogni nuova edificazione, anche nel caso di residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.".

Il Responsabile del Settore Urbanistico
Territoriale / Area Provincia di Biella
arch. Ermes FASSONE

Il Direttore Regionale
arch. Mariella OLIVIER

IL VICARIO
dott. Ezio ABATELLI